

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCURPIDDU

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIALE XXIV MAGGIO 98

Numero REA: FG - 258918

Codice fiscale: 03598710717

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-05-2008 - Statuto completo	2
--	---

----- ALLEGATO "A" AL N. 14787 DI RACCOLTA -----

----- COOPERATIVA SOCIALE SCURPIDDU -----

----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

----- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA -----

Art. 1 (Costituzione, denominazione, sede e durata) ---

E' costituita una Cooperativa Sociale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), L. 381/1991, denominata "**Società Cooperativa Sociale Scurpiddu**". ---
La Cooperativa ha sede legale nel Comune di FOGGIA. ---
Con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere variata la sede nell'ambito del comune. -----
La Cooperativa potrà operare ed aprire sedi operative, filiali ed uffici in Italia ed all'estero, su semplice deliberazione dell'Assemblea dei Soci. -----
La Cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute in codesto atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme previste dal Titolo VI del Libro quinto del codice civile, dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata. -----

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente e nell'Albo Regionale previsto dalle vigenti leggi per le cooperative sociali. -----
Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. -----

Art. 2 (Durata) -----

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----

----- TITOLO II -----

----- SCOPO - OGGETTO -----

Art. 3 (Scopo) -----

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di condividere e valorizzare la solidarietà, l'assistenza e la promozione sociale, il sostegno psicologico e morale,

la tutela dei diritti civili, il perseguimento dell'interessamento della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'attività di gestione condivisa di servizi sociali e sanitari orientati ai bisogni delle famiglie, dei gruppi, dei bambini, dei ragazzi e delle persone anziane, nonché attraverso l'attività di mediazione sociale. -----

La Cooperativa agisce, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (lettera A dell'art. 1, comma 1, della legge n. 381/91), per promuovere, sviluppare e realizzare l'accoglienza nei riguardi di ogni persona che, per carenze familiari e sociali abbia bisogno di affetto, di soccorso, di sostegno. -----

La Cooperativa promuove la partecipazione delle famiglie e dei singoli cittadini al processo democratico, alla vita sociale ed istituzionale del proprio territorio di residenza, a progetti di convivenza elaborati dalla cooperativa stessa o da enti privati e/o pubblici, con i quali la cooperativa ritiene di poter collaborare per affinità di scopi e motivazioni. -----

La Cooperativa opera per generare un confronto dialogico formativo sulle questioni della convivenza civile e dell'azione cooperativa comunitaria, riponendo particolare attenzione nei confronti dei minori, dei giovani, dei soggetti in ogni caso ritenuti più deboli e/o a rischio nel normale evolversi della situazione sociale dei territori di riferimento. -----

La Cooperativa promuove attività di monitoraggio di territori ad alto rischio di devianza minorile, iniziative di coinvolgimento di minori ed adulti in progetti sociali e culturali, campagne di sensibilizzazione, assistenza sociale e sanitaria, attività di sostegno ed incoraggiamento. -----

La Cooperativa promuove interventi relativi alla convivenza civile ed alle problematiche sociali, collabora e coopera con altre organizzazioni con uguali finalità etiche ed sociali, indipendentemente dalla loro dislocazione territoriale, partecipa a progetti di interazione con realtà sociali di altri territori, locali, nazionali ed internazionali. -----

La Cooperativa promuove progetti formativi nell'ambito delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; può organizzare raccolte di fondi per beneficenza e/o per realizzare progetti conformi ai suoi scopi. -----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, porre in essere attività educative rivolte

ad un'utenza socialmente svantaggiata nonché iniziative editoriali attinenti agli scopi sociali. ---
La Cooperativa agisce di concerto con gli Enti Pubblici territoriali e non. Stipula con gli Enti Pubblici le convenzioni necessarie per gestire i servizi di accoglienza socio-sanitaria e di sostegno. -
In considerazione dell'appartenenza della cooperativa alla categoria delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, essa, ai sensi dell'art. 111 septies disp. att. C.c., è da considerarsi a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 C.C.. -----

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente, o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di associazioni od enti che operano nel sociale o con altre imprese o altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo su scala locale, nazionale o internazionale. -----

La Cooperativa può svolgere le predette attività con fondi propri o tramite convenzioni o altre intese con enti pubblici o privati, Enti locali, Regioni, Province, Comuni, Municipi. -----

La Cooperativa può inoltre partecipare a bandi pubblici, gare d'appalto per le attività che ritiene interessanti per il raggiungimento dei propri scopi sociali. -----

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari di partecipazione cooperativa, con le modalità stabilite dalla vigente normativa. -----

Art. 4 (azioni, strumenti, agevolazioni) -----

La Cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge oltre che ricevere proventi provenienti da chicchessia a titolo di liberalità nonché ottenere contributi per l'acquisizione d'immobili, attrezzature, apparecchiature, arredamento e qualsiasi altro bene materiale ed immateriale. -----

Essa, però, potrà avvalersi anche di personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze oppure di collaborazione prestata da terzi. -----

Essa potrà accedere a tutte le leggi agevolative del settore, già emanate o di futura emanazione. -----

TITOLO III -----

SOCI -----

Art. 5 (Soci Cooperatori) -----

Possono essere Soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività

sociali con spirito di mutualità condividendone i principi ispiratori e le motivazioni. -----
Di preferenza i Soci dovranno risiedere e svolgere la loro attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa. -----

La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. ----

I soci cooperatori, con esclusione della categoria dei soci fruitori: -----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; -----

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa. -----

Possono essere soci della cooperativa persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

- **soci lavoratori**, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----

- **soci volontari**, persone fisiche che, per la natura sociale della Cooperativa, prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Il rapporto è disciplinato dal Regolamento, se adottato; -----

- **soci fruitori**, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa il cui coinvolgimento nella vita sociale attiene esclusivamente al solo godimento dei beni e servizi prestati anche indirettamente come ad esempio nel caso di genitori di minori interessati alle attività. -----

Possono essere soci cooperatori anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali e di quelle attività previste nell'oggetto del presente statuto sociale. ---

Alle persone giuridiche, possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti definiti in base ai

conferimenti effettuati, per i criteri si rimanda al
Regolamento, se adottato. -----

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in
grado di concorrere all'oggetto sociale. -----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro
dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle
categorie su indicate. -----

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni
il socio di cooperativa stabilisce con la propria
adesione o successivamente all'instaurazione del
rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro,
in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra
forma, consentita dalla legislazione vigente con cui
contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. ---

In nessun caso possono essere soci: coloro che non
condividono in pieno i "Principi Ispiratori" riportati
nell'art. 3, esercitano in proprio imprese identiche
od affini, o partecipano a società che, per l'attività
svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la
Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di
Amministrazione. -----

I soci, lavoratori indipendentemente dal tipo di
contratto instaurato, possono prestare la loro
attività anche presso altri datori di lavoro o
committenti previa richiesta di autorizzazione scritta
al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e
sempre che l'attività in questione non sia in
contrasto con le finalità mutualistiche della
cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della
stessa. -----

----- TITOLO IV -----

----- SOCI SOVVENTORI -----

Art. 6 (Soci sovventori) -----
Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III
del presente statuto, possono essere ammessi alla
Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

Art. 7 (Conferimento e quote dei soci sovventori) -----
I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro,
beni in natura o crediti, e sono rappresentati da
quote nominative trasferibili del valore di Euro
500,00 (cinquecento e zero centesimi) ciascuna. -----
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di
quote pari a numero 10 (dieci). -----

Art. 8 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) --
Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea
ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le
quote dei sovventori possono essere sottoscritte e
trasferite esclusivamente previo gradimento del
Consiglio di Amministrazione. -----

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo art. 16. -----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote tenendo conto quanto previsto dal successivo art. 10. -----

Art. 9 (Deliberazione di emissione) -----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti: -----

- a) l'importo complessivo dell'emissione; -----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; -----
- c) il termine minimo di durata del conferimento; -----
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori; i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. -----

Al socio sovventore è attribuito 1 voto indipendentemente dall'entità del capitale sociale sottoscritto e versato. -----

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. -----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. -----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. -----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i

compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. ----

Art. 10 (Recesso dei soci sovventori) -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le clausole di incompatibilità. -----

TITOLO V -----

IL RAPPORTO SOCIALE -----

Art. 11 (Domanda di ammissione) -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: -----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nazionalità; -----
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta; -----
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; -----
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; -----
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli art. 39 e seguenti del presente statuto. -----

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: -----

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; -----
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; -----
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. -----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori,

coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. -----

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda d'ammissione e comunicarle agli interessati. --

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Art. 12 (Obblighi dei soci) -----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

* al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: -----

- del capitale sottoscritto; -----

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; -----

* all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----

* contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti nell'eventuale regolamento. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----

Art. 13 (Perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio si perde: -----

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; -----

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14 (Recesso del socio) -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa a meno di volontà di rimanere socio fruitore, espressa per iscritto al Consiglio di Amministrazione. -----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. ----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi art. 39 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci. -----

Art. 15 (Esclusione) -----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: -----

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'art. 5, per tutte le categorie di soci; -----
- risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che inseriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi; -----
- previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; -----
- nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una

delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato; -----
- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo; -----
- manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta 5 (cinque) assemblee consecutive. -----
Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa. -----
Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 39 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. -
Art. 16 (Delibere di recesso ed esclusione) -----
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art. 39 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. -----
Art. 17 (Liquidazione della quota) -----
I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, comma 5, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. -----
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.

2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. -----
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni
dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Art. 18 (Morte del socio) -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del
socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso
delle quote interamente liberate, eventualmente
rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al
precedente articolo 17. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno
presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione
del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea
documentazione dalla quale risultino gli aventi
diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei
mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello
tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. -
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347
2° e 3° comma del codice civile. -----

**Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al
rimborso, responsabilità dei soci cessati)** -----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in
favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del
socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto
entro un anno dalla data di approvazione del bilancio
dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto
sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i
diritti a favore degli eredi del socio defunto. -----

Il valore delle quote, per le quali non sarà richiesto
il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla
riserva legale. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15,
lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al
risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale
penale, ove determinata nel regolamento. -----

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito
derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo,
o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal
rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali,
ove previste da apposito regolamento, e da
risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche
fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243
codice civile. -----

Il socio che cessa di far parte della società risponde
verso questa per il pagamento dei conferimenti non
versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o
l'esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto
associativo si manifesta l'insolvenza della società,

il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. -----

----- TITOLO VI -----

----- PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE -----

Art. 20 (Elementi costitutivi) -----

Il patrimonio della società è costituito: -----
- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -
- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore unitario pari ad euro 25,00 (venticinque e zero centesimi); -----
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; --
- dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; -
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci; -----
- dalla riserva straordinaria; -----
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge. -----

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge. -----

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società. -----

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 11, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. -----
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio

Arbitrale. -----

Art. 22 (Bilancio di esercizio) -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. -----

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

- a riserva legale nella misura non inferiore al 30%; -
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----

- ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----

- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori. -----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. -----

Art. 23 (Ristorni) -----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di

Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, mediante una o più delle seguenti forme: -----

- erogazione diretta; -----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro): -----

Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

La qualifica / professionalità; -----

I compensi erogati; -----

Il tempo di permanenza nella società; -----

La tipologia del rapporto di lavoro; -----

La produttività. -----

TITOLO VII -----

ORGANI SOCIALI -----

Art. 24 (Organi) -----

Sono organi della società: -----

- l'Assemblea dei soci; -----
- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Collegio dei Sindaci, se nominato; -----
- L'organo di controllo contabile, se nominato. -----

Art. 25 (Assemblee) -----

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. -----

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea) -----

L'assemblea: -----

- approva il bilancio e destina gli utili; -----
- decide sulla emissione delle quote destinate ai soci

sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 9, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; -----

- procede alla nomina degli amministratori; -----
- procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; -----
- determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci; -----
- approva i regolamenti interni; -----
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo; -
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. ----

Essa ha luogo almeno una volta all'anno (nei tempi indicati all'art. 25). -----

L'assemblea inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. -----

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. -----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. -----

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi) -----

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. ---

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza assoluta. -----

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. -----

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni

votazione. -----

Art. 28 (Verbale delle deliberazioni e votazioni) -----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. -----

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni. -----

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. -----

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. -----

Art. 29 (Voto) -----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -----

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. -----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 9 secondo comma. -----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco. -----

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci. -----

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile. -----

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea) -----

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. -----

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

Art. 31 (Consiglio di Amministrazione) -----

La società è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. -----

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. -----

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono sempre rieleggibili, non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. -----

Può eleggere inoltre uno o più amministratori delegati, determinando a norma di legge i poteri a loro attribuiti e l'eventuale compenso. -----

La rappresentanza della cooperativa e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. -----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, responsabili di attività e procuratori speciali. -----

Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione) ----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. -----

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni) -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. -----

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo

lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di **cinque** giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo; -

- che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -----

Art. 34 (Integrazione del Consiglio) -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. -----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----

Art. 35 (Compensi agli amministratori) -----

Nessun compenso può essere attribuito ai Consiglieri di Amministrazione per l'esercizio delle cariche societarie, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della Cooperativa e debitamente

documentate, tuttavia l'Assemblea dei Soci, in via eccezionale e per casi particolari, può determinare un compenso per l'opera prestata. -----

Art. 36 (Rappresentanza) -----

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. -----

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Egli ha altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri compositori, anche amichevoli, controversie riguardanti la società. -----

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione; potrà, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

Su delibera del Consiglio di Amministrazione, può anche formalizzare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative o ad organismi federali e consortili, la cui azione può tornare utile alla Cooperativa stessa. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. ----

Art. 37 (Collegio Sindacale) -----

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea. -----

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti. -----

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. -----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia

integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, o ad un albo professionale (Ragionieri, Dottori Commercialisti). -----

Art. 38 (Controllo contabile) -----

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o ad un albo professionale (Ragionieri, Dottori Commercialisti), il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile. -----

----- **TITOLO VIII** -----

----- **CONTROVERSIE** -----

Art. 39 (Clausola Arbitrale) -----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e gli organi sociali, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, in quanto vertenti su materie sottratte alla disponibilità delle parti, sarà demandata ad un arbitro, che sarà nominato dalla Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Foggia, ai cui regolamenti viene fatto espresso rinvio: l'arbitro deciderà ritualmente e secondo diritto, disponendo anche in riferimento alle spese. -----

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria deve essere approvata dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei soci; i soci assenti o dissenzianti potranno esercitare il recesso ai sensi di legge. -----

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. -----

Art. 40 (Esecuzione della decisione) -----

Fuori dei casi in cui non integri di per sé una causa d'esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa d'esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. --

----- **TITOLO IX** -----

----- **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** -----

Art. 41 (Liquidatori) -----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. -----

Art. 42 (Liquidazione del patrimonio) -----

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c); -----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

TITOLO X -----

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Art. 43 (Regolamenti) -----

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. -----

In tutti i casi, i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. -----

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) -----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci operatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa: -----

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
- non potrà distribuire riserve fra i soci operatori; dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Art. 45 (Rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal

Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina
delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del
codice civile, si applicano in quanto compatibili, le
norme delle Società a responsabilità limitata. -----
F.to BENVENUTO GRILLO -----
F.to la CECILIA ANNA -----
F.to ANTONIA DEDDA -----
F.to GIOVANNA SORINO -----
F.to GIUSEPPE PAPA -----
F.to ANTONIO FISCARELLI -----
----- F.to ELENA CALICE Coadiutore -----